

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2021/1239 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2021

**che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio <sup>(1)</sup> ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania <sup>(2)</sup> («protocollo»). Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere <sup>(3)</sup> relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno. La firma di tale accordo è stata autorizzata mediante la decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio <sup>(4)</sup>, che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.
- (2) Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704 <sup>(5)</sup>, che prevede una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

- (3) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.
- (4) Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(6)</sup>, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1° febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.
- (7) Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio <sup>(7)</sup> stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio <sup>(8)</sup> fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.
- (8) Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, <sup>(9)</sup> («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo nonché le relative condizioni per il 2021 e il livello delle possibilità di pesca per determinati TAC di acque profonde nonché le relative condizioni per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 <sup>(10)</sup>. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.
- (9) La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021, così come per alcuni stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, nel quadro delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla parità di accesso reciproco alle acque della controparte.
- (10) È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la sostituzione dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 da possibilità di pesca che rispettino i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.

<sup>(6)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

<sup>(9)</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

<sup>(10)</sup> Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per 2021 e 2022, del 5 marzo 2021, ST 6414/21.

- (11) Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente ai piani pluriennali previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013<sup>(11)</sup>, (UE) 2019/472<sup>(12)</sup> e (UE) 2018/973<sup>(13)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli di MSY ( $F_{MSY}$ ) definiti nei regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 dovevano essere raggiunti quanto prima e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock bersaglio elencati in tali regolamenti e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli  $F_{MSY}$ , conformemente agli stessi regolamenti.
- (12) Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici di zero catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.
- (13) Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire, nelle acque dell'Unione, l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.
- (14) Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa ( $B_{lim}$ ) e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.
- (15) Dato che la biomassa dello stock di PRA/03A è al di sotto del MSY  $B_{trigger}$  l'Unione e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>(14)</sup> rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tale stock. Danimarca e Svezia si sono pertanto impegnate a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021.

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (16) Dato che la biomassa degli stock di COD/2A3AX4, COD/03AN, e COD/07D è al di sotto del  $B_{lim}$ , l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.
- (17) La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua a essere al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$  e appena sopra il  $B_{lim}$ . Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino e sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.
- (18) Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate, per le quali devono essere vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco.
- (19) Ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli devono essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare tali trasferimenti o scambi.
- (20) Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.
- (21) In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca di acciughe. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 per allinearlo al parere scientifico del CIEM più recente.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.
- (23) Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nelle note verbali n. 02/21 del 26 febbraio 2021 e n. 08/21 del 28 giugno 2021 indirizzate alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è applicabile fino al 31 dicembre 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dell'Unione. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

- (24) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919 e (UE) 2021/91 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2021. I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1919 valgono per il secondo periodo di applicazione della proroga del protocollo, vale a dire dal 16 novembre 2020. Il Regno Unito non si è avvalso delle possibilità di pesca e non ha più il diritto di farlo dal 1° gennaio 2021. La modifica di tali possibilità di pesca nell'ambito di tale regolamento dovrebbe quindi applicarsi dal 1° gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (UE) 2019/1919**

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

«f) categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania	13 038,4 tonnellate
Francia	2 714,6 tonnellate
Lettonia	55 966,6 tonnellate
Lituania	59 837,6 tonnellate
Paesi Bassi	64 976,1 tonnellate
Polonia	27 106,6 tonnellate
Irlanda	8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania	4
Francia	2
Lettonia	20
Lituania	22
Paesi Bassi	16
Polonia	8
Irlanda	2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;».

## Articolo 2

**Modifica del regolamento (UE) 2021/91**

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

- 1) l'articolo 8 è soppresso;
- 2) la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 3

**Modifica del regolamento (UE) 2021/92**

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) l'articolo 11 è così modificato:
  - a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.»;

b) al paragrafo 2, le lettere c) e d) e l'ultimo comma sono soppressi;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, dal 1° agosto al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con reti demersali (\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
- b) con sciabiche (\*\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

2 ter. In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, le catture di cui alle lettere a) e b) di tali paragrafi non superano i 760 chilogrammi per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

2 quater. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con ami e palangari (\*\*\*), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave;
- b) con reti da posta fisse (\*\*\*\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera a) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera b) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

(\*) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(\*\*) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(\*\*\*) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(\*\*\*\*) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).»;

- d) il paragrafo 5 è così modificato:
- i) alla lettera a), i termini «dal 1° gennaio al 28 febbraio» sono sostituiti dai termini «dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021»;
  - ii) alla lettera b), i termini «dal 1° marzo al 31 luglio» sono sostituiti dai termini «dal 1° marzo al 30 novembre»;
- 3) all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g» sono sostituiti dai termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g»;
- 4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 53 bis

#### **Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito**

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
  2. Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio.
  3. Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificata dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
  4. I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato in conformità del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.»
- 5) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;
  - 6) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;
  - 7) l'allegato II è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;
  - 8) l'allegato V è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento

#### *Articolo 4*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che si applica a decorrere dal 1° agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. DOVŽAN

## ALLEGATO

## PARTE A

**Modifiche della parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91**

Alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
----------	---	-------	---

Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Germania	22	22	
Estonia	11	11	
Irlanda	55	55	
Spagna	110	110	
Francia	1 541	1 541	
Lettonia	72	72	
Lituania	1	1	
Polonia	1	1	
Altri	6 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	
Unione	1 819	1 819	
Regno Unito	110	110	
TAC	1 929	1 929	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712\_AMS).

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
---------	-----------------------------	-------	---

Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Irlanda	7 <sup>(1)</sup>	7 <sup>(1)</sup>	
Spagna	51 <sup>(1)</sup>	51 <sup>(1)</sup>	
Francia	14 <sup>(1)</sup>	14 <sup>(1)</sup>	
Portogallo	145 <sup>(1)</sup>	145 <sup>(1)</sup>	
Unione	217 <sup>(1)</sup>	217 <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	7 <sup>(1)</sup>	7 <sup>(1)</sup>	
TAC	224 <sup>(1)</sup>	224 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (RNG/5B67-)
---------	---	-------	---

Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Germania	4 <sup>(1)(2)</sup>	4 <sup>(1)(2)</sup>	
Estonia	34 <sup>(1)(2)</sup>	34 <sup>(1)(2)</sup>	
Irlanda	150 <sup>(1)(2)</sup>	150 <sup>(1)(2)</sup>	
Spagna	37 <sup>(1)(2)</sup>	37 <sup>(1)(2)</sup>	
Francia	1 910 <sup>(1)(2)</sup>	1 910 <sup>(1)(2)</sup>	
Lituania	44 <sup>(1)(2)</sup>	44 <sup>(1)(2)</sup>	
Polonia	22 <sup>(1)(2)</sup>	22 <sup>(1)(2)</sup>	
Altri	4 <sup>(1)(2)(3)</sup>	4 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Unione	2 205 <sup>(1)(2)</sup>	2 205 <sup>(1)(2)</sup>	
Regno Unito	112 <sup>(1)(2)</sup>	112 <sup>(1)(2)</sup>	
TAC	2 317 <sup>(1)(2)</sup>	2 317 <sup>(1)(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/\*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/\*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

<sup>(2)</sup> Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

<sup>(3)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67\_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67\_AMS per il granatiere berglax).

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
---------	---	-------	---

Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Germania	10 <sup>(1)(2)(3)</sup>	10 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Irlanda	2 <sup>(1)(2)(3)</sup>	2 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Spagna	1 111 <sup>(1)(2)(3)</sup>	1 111 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Francia	51 <sup>(1)(2)(3)</sup>	51 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Lettonia	18 <sup>(1)(2)(3)</sup>	18 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Lituania	2 <sup>(1)(2)(3)</sup>	2 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Polonia	347 <sup>(1)(2)(3)</sup>	347 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Unione	1 541 <sup>(1)(2)(3)</sup>	1 541 <sup>(1)(2)(3)</sup>	

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Regno Unito	4 <sup>(1)(2)</sup>	4	<sup>(1)(2)</sup>
TAC	1 545 <sup>(1)(2)</sup>	1 545	<sup>(1)(2)</sup>
(1)	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).		
(2)	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.		
(3)	Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.		

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Irlanda	3 <sup>(1)</sup>	3	<sup>(1)</sup>
Spagna	84 <sup>(1)</sup>	84	<sup>(1)</sup>
Francia	4 <sup>(1)</sup>	4	<sup>(1)</sup>
Altri	3 <sup>(1)(2)</sup>	3	<sup>(1)(2)</sup>
Unione	95 <sup>(1)</sup>	95	<sup>(1)</sup>
Regno Unito	11 <sup>(1)</sup>	11	<sup>(1)</sup>
TAC	105 <sup>(1)</sup>	105	<sup>(1)</sup>
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).		

## PARTE B

**Modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92**

All'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a <sup>(1)</sup>
Danimarca	86 652 <sup>(2)(3)</sup>	TAC analitico	
Germania	132 <sup>(2)(3)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	3 182 <sup>(2)(3)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	89 966 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	2 534 <sup>(2)</sup>		

«Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a <sup>(1)</sup>
----------	--	-------	---

TAC 92 500 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

<sup>(2)</sup> Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

<sup>(3)</sup> Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/\*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/ 234_1R)	(SAN/ 234_2R)	(SAN/ 234_3R)	(SAN/ 234_4)	(SAN/ 234_5R)	(SAN/ 234_6)	(SAN/ 234_7R)
Danimarca	5 118	4 684	12 091	64 627	0	131	0
Germania	8	7	18	99	0	0	0
Svezia	188	172	444	2 373	0	5	0
Unione	5 314	4 863	12 553	67 099	0	136	0
Regno Unito	150	137	354	1 889	0	4	0
Totale	5 464	5 000	12 907	68 989	0	140	0

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Germania	16	TAC precauzionale
Francia	5	
Paesi Bassi	13	
Unione	34	
Regno Unito	25	
TAC	59	

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	717	TAC precauzionale	
Germania	7		
Francia	5		
Irlanda	5		
Paesi Bassi	34		
Svezia	28		
Unione	796		
Regno Unito	13		
TAC	809		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	283	TAC precauzionale	
Francia	6		
Irlanda	262		
Paesi Bassi	2 958		
Unione	3 509		
Regno Unito	220		
TAC	3 729		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	6 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	3 <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	16 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	6 <sup>(1)</sup>		
TAC	22		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI\_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	68	TAC precauzionale	
Germania	20 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	47 <sup>(1)</sup>		
Svezia	7 <sup>(1)</sup>		
Altri	7 <sup>(2)</sup>		
Unione	149 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	102 <sup>(1)</sup>		
TAC	251		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).		
<sup>(2)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	60 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	208 <sup>(1)</sup>		
Francia	2 471 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	238 <sup>(1)</sup>		
Altri	60 <sup>(2)</sup>		
Unione	3 037 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	0 <sup>(3)(4)(5)</sup>		
Regno Unito	1 257 <sup>(1)</sup>		
TAC	4 294		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).		
<sup>(2)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).		
<sup>(3)</sup>	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.		
	0		

- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:  
molva (LIN/\*5B67-) 0  
brosme (USK/\*5B67-) 0
- (5) I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:  
0

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	4 700	TAC precauzionale	
Irlanda	13 234		
Unione	17 934		
Regno Unito	1 218		
TAC	19 152		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	9 080 <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Germania	145 <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	9 498 <sup>(2)</sup>		
Unione	18 723 <sup>(2)</sup>		
Norvegia	2 881		
Isole Fær Øer	0 <sup>(3)</sup>		
TAC	21 604		

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/\*04-C.).

(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/\*03AN.).

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	49 993	TAC analitico	
Germania	33 852	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	18 838		
Paesi Bassi	46 381		
Svezia	3 449		
Unione	152 513		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Isole Fær Øer	0		
Norvegia	103 344 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	61 301		
TAC	356 357		
<sup>(1)</sup>	Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
<sup>(2)</sup>	Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso:		
	3 000		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/\*4N-S62):

Unione	3 000
--------	-------

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692 <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Germania	51 <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	916 <sup>(2)</sup>		
Unione	6 659 <sup>(2)</sup>		
TAC	6 659 <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	38	TAC analitico	
Danimarca	7 421	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	38		
Francia	38		
Paesi Bassi	38		
Svezia	36		
Unione	7 609		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Regno Unito	141		
TAC	7 750		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c, 7d <sup>(2)</sup> (HER/4CXB7D)
Belgio	8 257 <sup>(3)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	668 <sup>(3)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	452 <sup>(3)</sup>		
Francia	9 274 <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	16 142 <sup>(3)</sup>		
Unione	34 793 <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	Non pertinente		
TAC	356 357		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b <sup>(1)</sup> (HER/5B6ANB)
Germania	353 <sup>(2)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	67 <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	478 <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	353 <sup>(2)</sup>		
Unione	1 251 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	2 229 <sup>(2)</sup>		
TAC	3 480		

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

<sup>(2)</sup> È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS <sup>(1)</sup> , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	---

Irlanda	1 236	TAC precauzionale
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	1 360	

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a <sup>(1)</sup> (HER/07A/MM)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

Irlanda	808	TAC analitico
Unione	808	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Regno Unito	6 533	
TAC	7 341	

<sup>(1)</sup> Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:  
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,  
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,  
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,  
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Francia	465	TAC precauzionale
Unione	465	
Regno Unito	465	
TAC	930	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g <sup>(1)</sup> , 7h <sup>(1)</sup> , 7j <sup>(1)</sup> e 7k <sup>(1)</sup> (HER/7G-K.)
Germania	10 <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Francia	54 <sup>(2)</sup>		
Irlanda	750 <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	54 <sup>(2)</sup>		
Unione	868 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	1 <sup>(2)</sup>		
TAC	869 <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	La zona è aumentata dell'area delimitata: — a nord dalla latitudine 52° 30' N, — a sud dalla latitudine 52° 00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.		
<sup>(2)</sup>	Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.		

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	7 176 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Portogallo	7 829 <sup>(1)</sup>		
Unione	15 005 <sup>(1)</sup>		
TAC	15 005 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	5	TAC analitico	
Danimarca	1 515	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	38	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	9		
Svezia	265		
Unione	1 832		
TAC	1 893		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	347 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	1 993	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	1 263	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	428 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	1 126 <sup>(1)</sup>		
Svezia	13		
Unione	5 170		
Norvegia	2 252 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	5 824 <sup>(1)</sup>		
TAC	13 246		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/\*07D).

<sup>(2)</sup> Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/\*04N-)

Unione	4 494
--------	-------

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Germania	1 <sup>(1)</sup>		
Francia	8 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	16 <sup>(1)</sup>		
Unione	25 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	49 <sup>(1)</sup>		
TAC	74 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	2 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Germania	12 <sup>(1)</sup>		
Francia	130 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	243 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Unione	387 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	892 <sup>(1)</sup>		
TAC	1 279 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	3 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	7 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	104 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	1 <sup>(1)</sup>		
Unione	115 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	91 <sup>(1)</sup>		
TAC	206 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	18 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	290 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	422 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	730 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	75 <sup>(1)</sup>		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
---------	--	-------	--

TAC 805 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
---------	--	-------	---------------

Belgio	33 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Francia	649 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	19 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	701 <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	71 <sup>(2)</sup>	
TAC	772	

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/\*2A3X4).

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/\*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio	8 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Danimarca	7 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	7 <sup>(1)</sup>	
Francia	42 <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	33 <sup>(1)</sup>	
Unione	97 <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	2 490 <sup>(1)</sup>	
TAC	2 587	

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/\*6AN58).

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	526 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	2 053 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	600 <sup>(1)</sup>		
Unione	3 179 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	2 046 <sup>(1)</sup>		
TAC	5 225		
<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).			

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	464 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Spagna	5 154 <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	6 256 <sup>(2)</sup>		
Irlanda	2 844 <sup>(2)</sup>		
Unione	14 718		
Regno Unito	3 421 <sup>(2)</sup>		
TAC	18 365		
<sup>(1)</sup> Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.			
<sup>(2)</sup> Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).			

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 005	TAC analitico	
Francia	811	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 816		
TAC	1 816		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	312 <sup>(1)(2)</sup>	TAC precauzionale	
Danimarca	688 <sup>(1)(2)</sup>		
Germania	336 <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	64 <sup>(1)(2)</sup>		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Paesi Bassi	236	<sup>(1)(2)</sup>	
Svezia	8	<sup>(1)(2)</sup>	
Unione	1 644	<sup>(1)(2)</sup>	
Regno Unito	10 328	<sup>(1)(2)</sup>	
TAC	11 972		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	202	<sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Germania	230	<sup>(1)</sup>	
Spagna	216	<sup>(1)</sup>	
Francia	2 485	<sup>(1)</sup>	
Irlanda	562	<sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	194	<sup>(1)</sup>	
Unione	3 889	<sup>(1)</sup>	
Regno Unito	2 488	<sup>(1)</sup>	
TAC	6 377		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 384	<sup>(1)</sup>	TAC analitico
Germania	377	<sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	1 345	<sup>(1)</sup>	
Francia	21 714	<sup>(1)</sup>	
Irlanda	2 775	<sup>(1)</sup>	

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
Paesi Bassi	438	( <sup>1)</sup> )	
Unione	30 033	( <sup>1)</sup> )	
Regno Unito	8 090	( <sup>1)</sup> )	
TAC	38 123		

(<sup>1)</sup>) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/\*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 556	TAC analitico	
Francia	8 659	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	10 215		
TAC	10 215		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	12	TAC analitico	
Danimarca	2 120	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	135		
Paesi Bassi	2		
Svezia	250		
Unione	2 519		
TAC	2 630		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	287	( <sup>1)</sup> )	TAC analitico
Danimarca	1 970	( <sup>1)</sup> )	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	1 254	( <sup>1)</sup> )	
Francia	2 185	( <sup>1)</sup> )	
Paesi Bassi	215	( <sup>1)</sup> )	
Svezia	169	( <sup>1)</sup> )	
Unione	6 080	( <sup>1)</sup> )	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Norvegia	9 841		
Regno Unito	26 865 <sup>(1)</sup>		
TAC	42 785		
<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).			

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/\*04N-)

Unione	4 523
--------	-------

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	16	TAC analitico	
Germania	19	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	799		
Irlanda	570		
Unione	1 404		
Regno Unito	6 971		
TAC	8 375		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	6 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Germania	6 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	264 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	648 <sup>(1)</sup>		
Unione	924 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	3 843 <sup>(1)</sup>		
TAC	4 767		
<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).			

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	148	TAC analitico	
Francia	8 876	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	2 959		
Unione	11 983		
Regno Unito	2 400		
TAC	15 000		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	49	TAC analitico	
Francia	221	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 322		
Unione	1 592		
Regno Unito	1 779		
TAC	3 371		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	649	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	2		
Svezia	69		
Unione	720		
TAC	929		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	413	TAC analitico	
Danimarca	1 785	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	464		
Francia	2 682		
Paesi Bassi	1 032		
Svezia	3		
Unione	6 379		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Norvegia	2 131 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	12 502		
TAC	21 306		
<sup>(1)</sup> Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.			

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/\*04N-)

Unione	4 518
--------	-------

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	3 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	50 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	299 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	352 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	585 <sup>(1)</sup>		
TAC	937 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.			

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	22 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	280 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	305 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	416 <sup>(1)</sup>		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
TAC	721 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	74	TAC analitico	
Francia	4 663		
Irlanda	3 916		
Paesi Bassi	39		
Unione	8 692		
Regno Unito	1 134		
TAC	10 259		
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 741 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Svezia	233 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 974		
TAC	2 974		
<sup>(1)</sup>	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.		
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	36 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	1 473 <sup>(1)(2)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	169 <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	326 <sup>(1)(2)</sup>		
Paesi Bassi	85 <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	2 089 <sup>(1)(2)</sup>		
Regno Unito	1 354 <sup>(1)(2)</sup>		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
TAC	3 443		
(1)	Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	498 (1)	TAC analitico	
Spagna	15 974 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	24 669 (1)		
Irlanda	2 989 (1)		
Paesi Bassi	321 (1)		
Unione	44 451 (1)		
Regno Unito	10 884 (1)		
TAC	55 335		
(1)	Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/\*8ABDE)

Belgio	66
Spagna	2 632
Francia	2 632
Irlanda	329
Paesi Bassi	33
Unione	5 691
Regno Unito	1 480

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	16 (1)	TAC analitico	
Spagna	11 356	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	25 501		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Paesi Bassi	33	(1)	
Unione	36 906		
TAC	36 906		
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/\*57-14)

Belgio	3
Spagna	3 289
Francia	5 921
Paesi Bassi	10
Unione	9 223

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	45 680	(1)	TAC analitico
Germania	17 761	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	38 726	(1)(2)	
Francia	31 789	(1)	
Irlanda	35 373	(1)	
Paesi Bassi	55 700	(1)	
Portogallo	3 598	(1)(2)	
Svezia	11 300	(1)	
Unione	239 927	(1)(3)	
Norvegia	37 500		
Isole Fær Øer	0		
Regno Unito	71 670	(1)	

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
---------	---	-------	--

TAC Non pertinente

- (1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/\*05-F): 0 %
- (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.
- (3) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/\*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/\*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

141 648

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
---------	---	-------	--

Norvegia	141 648	<sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Isole Fær Øer	0		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC Non pertinente

- (1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.
- (2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio	272	TAC precauzionale
Danimarca	748	
Germania	96	
Francia	205	
Paesi Bassi	623	
Svezia	8	
Unione	1 952	
Regno Unito	3 476	
TAC	5 428	

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	116	TAC analitico	
Estonia	18	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	366		
Francia	8 333		
Irlanda	32		
Lituania	7		
Polonia	4		
Altri	32 <sup>(1)</sup>		
Unione	8 908		
Norvegia	0 <sup>(2)</sup>		
Isole Fær Øer	0 <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	2 614		
TAC	11 522		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).		
<sup>(2)</sup>	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).		
<sup>(3)</sup>	Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	92 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 <sup>(1)</sup>		
Lituania	1 <sup>(1)</sup>		
Altri	0 <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	95 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	1 <sup>(1)</sup>		
TAC	96 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
<sup>(2)</sup>	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2	TAC precauzionale	
Germania	2		
Irlanda	2		
Francia	12		
Altri	2 <sup>(1)</sup>		
Unione	20		
Regno Unito	7		
TAC	27		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24\_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	1,5		
Unione	4		
TAC	4		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	9	TAC precauzionale	
Germania	9		
Francia	9		
Altri	5 <sup>(1)</sup>		
Unione	33		
Regno Unito	10		
TAC	43		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2\_AMS).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	13	TAC precauzionale	
Danimarca	97		
Germania	13		
Svezia	39		
Unione	162		
Regno Unito	13		
TAC	175		
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	23 <sup>(1)(2)</sup>	TAC precauzionale	
Danimarca	351 <sup>(1)(2)</sup>		
Germania	217 <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	195 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	8 <sup>(1)</sup>		
Svezia	15 <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	809 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	3 004 <sup>(1)(2)</sup>		
TAC	3 813		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).		
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EL)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Unione	26		
Regno Unito	6		
TAC	32		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	66	(1)	TAC precauzionale
Danimarca	12	(1)	
Germania	241	(1)	
Irlanda	1 301	(1)	
Spagna	4 867	(1)	
Francia	5 188	(1)	
Portogallo	12	(1)	
Unione	11 687	(1)	
Norvegia	0	(2)(3)(4)	
Isole Fær Øer	0	(5)(6)	
Regno Unito	6 669	(1)	
TAC	18 356		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/\*04-C).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/\*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/\*5B67-) 0

brosme (USK/\*5B67-) 0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/\*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/\*6AB.): 0

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	997		TAC analitico
Danimarca	997		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	15		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Francia	29		
Paesi Bassi	514		
Unione	2 553		
Regno Unito	16 524		
TAC	19 077		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	30	TAC analitico	
Francia	121		
Irlanda	202		
Unione	353		
Regno Unito	14 592		
TAC	14 945		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	993 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	4 023 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	6 102 <sup>(1)</sup>		
Unione	11 118 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	6 908 <sup>(1)</sup>		
TAC	18 026 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/\*07U16):

Spagna	992
Francia	621
Irlanda	1 194
Unione	2 807
Regno Unito	483
TAC	3 290

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 741	TAC analitico	
Svezia	938	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 679	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	5 016		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	490	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	5		
Svezia	20		
Unione	515		
Regno Unito	145		
TAC	660		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	96	TAC analitico	
Danimarca	12 453	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	64		
Paesi Bassi	2 395		
Svezia	667		
Unione	15 675		
TAC	19 188		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	422	TAC analitico	
Germania	5	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	48		
Unione	475		
TAC	719		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	5 393	TAC analitico	
Danimarca	17 526	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	5 056		
Francia	1 011		
Paesi Bassi	33 706		
Unione	62 692		
Norvegia	10 039		
Regno Unito	37 963		
TAC	143 419		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/\*04N-)

Unione	39 153
--------	--------

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	10	TAC precauzionale	
Irlanda	248		
Unione	258		
Regno Unito	400		
TAC	658		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	62	TAC analitico	
Francia	27	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 069		
Paesi Bassi	19		
Unione	1 177		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Regno Unito	1 455		
TAC	2 846		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 537	TAC analitico	
Francia	6 850	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	8 387		
Regno Unito	3 533		
TAC	11 920		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	360	TAC precauzionale	
Francia	648	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	240		
Unione	1 249		
Regno Unito	480		
TAC	1 911		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	4 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	8 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	28 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	16 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	56 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	11 <sup>(1)</sup>		
TAC	67 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di passera di mare.		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	3	TAC precauzionale	
Francia	88		
Irlanda	26		
Unione	117		
Regno Unito	67		
TAC	184		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	277 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	17 <sup>(1)</sup>		
Francia	6 381 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	680 <sup>(1)</sup>		
Unione	7 355 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	2 071 <sup>(1)</sup>		
TAC	9 426		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/\*8ABDE).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	19 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	2 287 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	5 776 <sup>(1)</sup>		
Francia	13 594 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	58 <sup>(1)</sup>		
Svezia	314 <sup>(1)</sup>		
Unione	22 048 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	31 096 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	6 367 <sup>(1)</sup>		
TAC	59 511		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/\*6AN58).

<sup>(2)</sup> Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/\*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	319 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	3 160 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	369 <sup>(1)</sup>		
Unione	3 848 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	0		
Regno Unito	2 327 <sup>(1)</sup>		
TAC	6 175		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/\*2AC4C).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	5	TAC precauzionale	
Francia	1 196		
Irlanda	1 493		
Unione	2 695		
Regno Unito	481		
TAC	3 176		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	396	TAC precauzionale	
Danimarca	846	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	216		
Francia	102		
Paesi Bassi	3 001		
Svezia	6		
Unione	4 568		
Regno Unito	1 063		
TAC	5 848		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	257	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Danimarca	10	(1)(2)(3)	
Germania	13	(1)(2)(3)	
Francia	40	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	220	(1)(2)(3)(4)	
Unione	540	(1)(3)	
Regno Unito	1 110	(1)(2)(3)(4)	
TAC	1 650	(3)	

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e il Regno Unito ha mantenuto il regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/\*07D2), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*07D2), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*07D2), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*07D2) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	35	(1)	TAC precauzionale
Svezia	10	(1)	
Unione	45	(1)	
TAC	45		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	837	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Estonia	5	(1)(2)(3)(4)	
Francia	3 757	(1)(2)(3)(4)	
Germania	11	(1)(2)(3)(4)	
Irlanda	1 210	(1)(2)(3)(4)	
Lituania	19	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	4	(1)(2)(3)(4)	
Portogallo	21	(1)(2)(3)(4)	
Spagna	1 011	(1)(2)(3)(4)	
Unione	6 875	(1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	2 800	(1)(2)(3)(4)	
TAC	9 675	(3)(4)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/\*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/\*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/\*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Estonia	0		
Francia	39		
Germania	0		
Irlanda	12		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		

Portogallo	0
Spagna	10
Unione	69
Regno Unito	54
TAC	123

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/\*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

<sup>(4)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	125	<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	TAC precauzionale
Francia	1 051	<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Paesi Bassi	7	<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Unione	1 183	<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Regno Unito	217	<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
TAC	1 400	<sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/\*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/\*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (RJH/\*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

<sup>(4)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJU/7DE)
Belgio	19	<sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Estonia	0	<sup>(1)</sup>	
Francia	97	<sup>(1)</sup>	
Germania	0	<sup>(1)</sup>	

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJU/7DE)
Irlanda	25	(1)	
Lituania	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Spagna	21	(1)	
Unione	162	(1)	
Regno Unito	72	(1)	
TAC	234	(1)	

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	29		TAC analitico
Germania	51		
Estonia	29		
Spagna	29		
Francia	478		
Irlanda	29		
Lituania	29		
Polonia	29		
Unione	703		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 868		
TAC	2 571		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	544	(1)(2)(3)	TAC analitico
Danimarca	18 666	(1)(2)(3)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	--

Germania	567	(1)(2)(3)
Francia	1 713	(1)(2)(3)
Paesi Bassi	1 724	(1)(2)(3)
Svezia	5 108	(1)(2)(3)(4)
Unione	28 322	(1)(2)(3)
Norvegia	Non pertinente	(5)
Regno Unito	Non pertinente	(1)(2)(3)
TAC	852 284	

(1) Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/\*2AX14).

(2) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

(3) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/\*4AN).

(4) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/\*2A4AN):

251

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(5) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

0

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/\*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/\*03A.):

0

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Belgio	0	0	0	0	326
Danimarca	0	4 130	0	0	11 110
Germania	0	0	0	0	340
Francia	0	490	0	0	1 028
Paesi Bassi	0	490	0	0	1 034
Svezia	0	0	390	10	3 065
Unione	0	0	0	0	16 993
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
---------	------------------------------------	-------	---

Germania	18 254	<sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Spagna	19	<sup>(1)(2)</sup>	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Estonia	152	<sup>(1)(2)</sup>	
Francia	12 171	<sup>(1)(2)</sup>	
Irlanda	60 847	<sup>(1)(2)</sup>	
Lettonia	112	<sup>(1)(2)</sup>	
Lituania	112	<sup>(1)(2)</sup>	
Paesi Bassi	26 620	<sup>(1)(2)</sup>	
Polonia	1 285	<sup>(1)(2)</sup>	
Unione	119 573	<sup>(1)(2)</sup>	
Norvegia	0	<sup>(3)(4)</sup>	
Isole Fær Øer	0	<sup>(5)</sup>	
Regno Unito	Non pertinente	<sup>(1)(2)</sup>	
TAC	852 284		

- (1) Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/\*4A-UK) esclusivamente nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/\*8C910).
- (3) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/\*AX7H).
- (4) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/\*N5630):
- 0
- (5) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/\*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/\*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre	acque norvegesi della zona 2a	acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	18 254	0	0
Spagna	19	0	0
Estonia	152	0	0
Francia	12 171	0	0
Irlanda	60 847	0	0
Lettonia	112	0	0
Lituania	112	0	0
Paesi Bassi	26 620	0	0
Polonia	1 285	0	0
Unione	119 573	0	0
Regno Unito	Non pertinente	0	0

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	1 613	TAC analitico	
Danimarca	738	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	1 291		
Francia	323		
Paesi Bassi	14 566		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Unione	18 531		
Norvegia	10 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	2 544		
TAC	21 361		

<sup>(1)</sup> Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/\*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7a (SOL/07A)
Belgio	356	TAC analitico	
Francia	5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	104	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	113		
Unione	578		
Regno Unito	176		
TAC	768		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D)
Belgio	830	TAC precauzionale	
Francia	1 659	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 489		
Regno Unito	640		
TAC	3 248		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	63	TAC analitico	
Francia	671	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	733		
Regno Unito	1 175		
TAC	1 925		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG)
Belgio	830	TAC analitico	
Francia	83	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	42		
Unione	955		
Regno Unito	433		
TAC	1 413		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	23	TAC precauzionale	
Francia	47	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	126		
Paesi Bassi	37		
Unione	233		
Regno Unito	47		
TAC	280		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Danimarca	284		
Germania	4		
Francia	61		
Paesi Bassi	61		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Unione	414		
Regno Unito	1 032		
TAC	1 446		

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	18 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Germania	4 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	9 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	76 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	48 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	155 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	115 <sup>(1)</sup>		
TAC	270 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	12 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Danimarca	5 249 <sup>(1)</sup>		
Germania	464 <sup>(1)(2)</sup>		
Spagna	97 <sup>(1)</sup>		
Francia	435 <sup>(1)(2)</sup>		
Irlanda	330 <sup>(1)</sup>		

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
---------	--	-------	--

Paesi Bassi	3 160	<sup>(1)(2)</sup>
Portogallo	11	<sup>(1)</sup>
Svezia	75	<sup>(1)</sup>
Unione	9 835	
Norvegia	0	<sup>(3)</sup>
Regno Unito	4 000	<sup>(1)(2)</sup>
TAC	14 014	

<sup>(1)</sup> Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/\*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/\*7D-EU).

<sup>(3)</sup> Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/\*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
---------	--	-------	---

Danimarca	6 758	<sup>(1)(3)</sup>	TAC analitico
Germania	5 273	<sup>(1)(2)(3)</sup>	
Spagna	7 192	<sup>(3)(5)</sup>	
Francia	2 714	<sup>(1)(2)(3)(5)</sup>	
Irlanda	17 561	<sup>(1)(3)</sup>	
Paesi Bassi	21 158	<sup>(1)(2)(3)</sup>	
Portogallo	693	<sup>(3)(5)</sup>	
Svezia	675	<sup>(1)(3)</sup>	
Unione	62 024	<sup>(3)</sup>	
Isole Fær Øer	0	<sup>(4)</sup>	
Regno Unito	6 597	<sup>(1)(2)(3)</sup>	

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
---------	--	-------	--

TAC 70 254

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/\*2A4AC).
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/\*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce <sup>(3)</sup>, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*07D.).
- (3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/\*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.
- (5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/\*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce <sup>(3)</sup>, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
---------	----------------------------------	-------	------------------

Spagna	9 963	(1)	TAC analitico
Francia	173		
Portogallo	985	(1)	
Unione	11 121		
TAC	11 121		

- (1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/\*09.).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
---------	--	-------	--

Anno	2021		2022	
Danimarca	116 447	(1)(3)	pm	(1)(6) TAC analitico
Germania	22	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6) Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	86	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	116 555	(1)(3)	pm	(1)(6)
Regno Unito	11 745	(2)(3)	pm	(2)(6)

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
---------	--	-------	---

Norvegia 0 <sup>(4)</sup> pm <sup>(4)</sup>

Isole Fær Øer 0 <sup>(5)</sup> pm <sup>(5)</sup>

TAC Non pertinente Non pertinente

<sup>(1)</sup> Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/\*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

<sup>(2)</sup> Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

<sup>(3)</sup> Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

<sup>(4)</sup> Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

<sup>(5)</sup> Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/\*2A3A4), da imputare a questo contingente.

<sup>(6)</sup> Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/5B67-C)
---------	--------------	-------	--

Unione Non pertinente TAC precauzionale

Norvegia 0 <sup>(1)</sup>

TAC Non pertinente

<sup>(1)</sup> Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	---

Unione Non pertinente TAC precauzionale

Norvegia 1 000 <sup>(1)(2)</sup>

Isole Fær Øer 0 <sup>(3)</sup>

TAC Non pertinente

<sup>(1)</sup> Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/\*2A4-C).

<sup>(2)</sup> Specie non coperte da altri TAC.

<sup>(3)</sup> Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/\*46AN).».

## PARTE C

**Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92**

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	13 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	13 015 <sup>(1)</sup>		
Germania	2 279 <sup>(1)</sup>		
Spagna	43 <sup>(1)</sup>		
Francia	562 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	3 370 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	4 658 <sup>(1)</sup>		
Polonia	659 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	43 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	202 <sup>(1)</sup>		
Svezia	4 823 <sup>(1)</sup>		
Unione	29 667 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	12 715 <sup>(1)</sup>		
Isole Fær Øer	0 <sup>(3)</sup>		
Norvegia	0 <sup>(4)</sup>		
TAC	651 033		
<sup>(1)</sup>	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.		
<sup>(2)</sup>	Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.		
<sup>(3)</sup>	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/\*2AJMN)

29 667

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/\*25B-F)

Belgio	0
Danimarca	0
Germania	0
Spagna	0
Francia	0

Irlanda	0
Paesi Bassi	0
Polonia	0
Portogallo	0
Finlandia	0
Svezia	0

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

<sup>(1)</sup> Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra Molva molva e molva dypterygia	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/\*05B-F): 0

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 925	TAC analitico	
Francia	1 925	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	3 850	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	1 000	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 300	TAC analitico	
Unione	4 300 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	650	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	0	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

<sup>(1)</sup> La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	0 <sup>(1)(2)(3)</sup>	TAC analitico	
Francia	0 <sup>(1)(2)(3)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 <sup>(1)(2)(3)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Scorfani (pelagici) Sebastes spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Norvegia	0 <sup>(1)(2)</sup>	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Isole Fær Øer	0 <sup>(1)(2)(4)</sup>		
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup>	Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.		
<sup>(2)</sup>	Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64° 45' N	28° 30' O
	2	62° 50' N	25° 45' O
	3	61° 55' N	26° 45' O
	4	61° 00' N	26° 30' O
	5	59° 00' N	30° 00' O
	6	59° 00' N	34° 00' O
	7	61° 30' N	34° 00' O
	8	62° 50' N	36° 00' O
	9	64° 45' N	28° 30' O
<sup>(3)</sup>	Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).		
<sup>(4)</sup>	Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).		

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie <sup>(1)</sup>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup>	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		

Specie:	Pesci piatti <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

## PARTE D

**Modifiche del capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92**

Al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

## «5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

**Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**

Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Sfogliare aventi dimensione di maglia $\geq 80$ mm	Belgio
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia $\leq 220$ mm	Belgio	176
	Francia	191».

## PARTE E

**Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/92**

L'allegato V (tabella riguardante le autorizzazioni di pesca) è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO V

**AUTORIZZAZIONI DI PESCA**

## PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento	
			NL	9		
			PL	1		
			SE	10		
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N		66	DE	16	41
				IE	1	
				ES	20	
				FR	18	
PT				9		
Specie industriali, a sud di 62° 00' N		450	DK	450	141	
1, 2b <sup>(1)</sup>	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile	
			ES	1		
			LV	11		
			LT	4		
			PL	3		
<sup>(1)</sup> La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.						

## PARTE B

## NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	Da fissare	Da fissare
Venezuela <sup>(1)</sup>	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45»
<sup>(1)</sup> Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.			